

**Convenzione FI.L.S.E. / Banche per l'attivazione
del Fondo di garanzia per Interventi nel settore dell'Edilizia
(D.G.R. n. 249 del 15/03/2024 – Determina F.I.L.S.E. prot. 20027 del 04/04/2024)**

Tra

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera 16, 16122 Genova, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 24.700.565,76 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata "FI.L.S.E.", in persona del Dott. Ugo Ballerini, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.;

E

la Banca _____, con sede in _____, via _____, __, P.IVA e Iscr. Reg. Impr. di _____ n. _____, capitale sociale _____, società iscritta all'Albo delle Banche al n. _____, Codice ABI _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____, di seguito denominata "Banca"

Premesso che:

- a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale;
- b) la Regione Liguria con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha istituito il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali assegnandone, tra l'altro, la gestione a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta Regionale;
- c) la Regione Liguria con DGR n. 249 del 15/03/2024 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 21/02/2024 che ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per l'istituzione del Fondo di garanzia per Interventi nel settore dell'Edilizia.
- d) Regione Liguria con la precitata D.G.R. ha approvato le modalità di intervento di cui alla precedente lettera c) con la costituzione presso FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito "FI.L.S.E.") di un Fondo di Garanzia (di seguito "Fondo") con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di Banche Convenzionate ("Garanzia diretta del Fondo") nell'interesse di Micro e Piccole Imprese a supporto di finanziamenti concessi dalle Banche Convenzionate medesime a fronte di "Interventi nel settore dell'Edilizia";
- e) Regione Liguria con la precitata D.G.R., ha inoltre dato mandato a FI.L.S.E. di procedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione dello strumento agevolativo di cui alla precedente lettera e);
- f) FI.L.S.E. in data 04/04/2024 ha approvato l'Avviso "Fondo di garanzia per Interventi nel settore dell'Edilizia" con la relativa modulistica (di seguito "Avviso");
- g) l'agevolazione di cui al sopracitato Avviso consiste nell'ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del precitato Fondo di Garanzia. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata a favore della Banca Convenzionata e nell'interesse del richiedente, a garanzia del finanziamento concesso conformemente al precitato "Avviso", nelle modalità previste dalla presente Convenzione, anche con particolare riferimento ai seguenti Art. 6 e 9. La garanzia del Fondo ha validità 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, da tale data ed assiste nella misura massima dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso. La garanzia del Fondo è rilasciata fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo ("Moltiplicatore 7"), come di seguito descritto. A titolo di esempio: a fronte del rilascio di garanzia del Fondo per un importo complessivo di Euro 140.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 20.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell'importo complessivo delle garanzie del Fondo rilasciate). In caso di attivazione della garanzia del Fondo, la medesima è attivabile da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale in misura pari al Rapporto di Garanzia, e – in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore delle risorse finanziarie disponibili sul "Fondo di Garanzia Assegnato" di cui al successivo Art. 9 al momento dell'Attivazione

- della garanzia stessa da parte della Banca Convenzionata. Tale garanzia è attivabile – anche precedentemente alla conclusione del periodo di ramp up così come previsto al successivo art. 6 lettera A - dalla Banca Convenzionata a seguito di messa in mora delle imprese finanziate;
- h) emerge, conseguentemente, l'opportunità di sottoscrivere con le Banche apposita Convenzione per regolamentare in modo organico i reciproci rapporti relativi alla gestione dell'intervento stesso;
 - i) stante quanto sopra la Banca si dichiara disponibile, previa sottoscrizione della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le modalità stabilite dall'Avviso da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con il fondo regionale sopracitato;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per tre anni, fatta salva eventuale proroga consensuale per specifiche esigenze di gestione, fermo restando che rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione, Banca e FI.L.S.E. intendono regolare l'utilizzo della garanzia diretta del Fondo di cui alle premesse ed in particolare la concessione delle garanzie del Fondo a prima richiesta a valere sui finanziamenti, concessi con fondi non agevolati dalla Banca Convenzionata alle imprese e nelle modalità indicate nel precitato Avviso, nonché quanto correlato alla concessione delle garanzie del Fondo medesime. FI.L.S.E. – in qualità di soggetto gestore - si impegna a depositare le somme del Fondo su primaria Banca.

ARTICOLO 4 – ACCESSO ALLA GARANZIA DEL FONDO

Le domande di accesso alla garanzia del Fondo dovranno pervenire a FI.L.S.E. dal 16/04/2024 fino ad esaurimento fondi secondo le modalità prestabilite nell'Avviso corredate da copia della richiesta di finanziamento alla Banca. L'importo del finanziamento deve essere ricompreso tra un minimo di Euro 20.000 e un massimo di Euro 50.000.

FI.L.S.E., previo esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall'Avviso, trasmette alla Banca comunicazione dell'importo della garanzia assegnabile.

La Banca, al ricevimento della comunicazione dell'esito dell'iter istruttorio da parte di FI.L.S.E., avvia tempestivamente la propria istruttoria. La Banca richiederà, senza l'acquisizione di ulteriori garanzie reali, all'impresa entro 10 giorni il set documentale di approfondimento ritenuto necessario per le proprie valutazioni e deciderà sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.

Al termine della procedura di istruttoria bancaria, che dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta all'impresa, la Banca trasmetterà a FI.L.S.E. la documentazione attestante l'avvenuta delibera bancaria del finanziamento con indicazione di quanto segue:

- a. in caso di esito positivo, la concessione del finanziamento con:
 - l'importo deliberato;
 - la durata del preammortamento, del finanziamento e lo spread applicato;
- b. in caso di esito negativo, una comunicazione di non concessione del finanziamento.

La FI.L.S.E. procederà quindi con la formalizzazione del provvedimento amministrativo di concessione della garanzia trasmettendolo all'impresa e alla Banca e trasmette la garanzia del Fondo stesso alla Banca Convenzionata conformemente all'apposito Allegato 4 alla presente "Modello di Garanzia diretta del Fondo".

ARTICOLO 5 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO GARANTITO

La Banca ricevuta la garanzia diretta del Fondo e nel rispetto di quanto previsto nel “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” di FI.L.S.E. procederà – entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione della sopracitata garanzia del Fondo - alla sottoscrizione del contratto di finanziamento ed all'erogazione del finanziamento medesimo in un'unica soluzione in conformità di quanto deliberato dalla Banca e oggetto del provvedimento di concessione di garanzia del Fondo da parte di FI.L.S.E..

Il finanziamento erogato dovrà riguardare sostegno finanziario del Circolante e/o degli investimenti per “Interventi nel settore dell'Edilizia”, così come previsti dal precitato Avviso ed ammessi da FI.L.S.E. nel proprio provvedimento di concessione.

Il finanziamento, supportato dal Fondo di Garanzia, non può essere utilizzato per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o totale - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine.

La Banca Convenzionata si impegna a conservare – per l'eventuale verifica da parte di FI.L.S.E. - i dati relativi alle “Domande di finanziamento garantito dal Fondo” presentate alla medesima e diniegate dalla stessa o rinunciate dal soggetto richiedente.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO

A. CARATTERISTICHE GENERALI

Le garanzie dirette del Fondo sono rilasciate fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo (“Moltiplicatore 7”), come di seguito descritto a titolo di esempio. A fronte del rilascio di garanzie del Fondo per un importo complessivo di Euro 140.000,00; le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 20.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell'importo complessivo delle garanzie del Fondo rilasciate).

FI.L.S.E. non assume la veste di fidejussore dell'Impresa finanziata, né - in ogni caso - di eventuali Confidi garanti o, di co-fideiussore con il Fondo Garante medesimo ed in nessun caso e per nessun motivo FI.L.S.E. potrà essere chiamata dalla Banca, in relazione a ciascun finanziamento garantito a pagare somme dovute a seguito di attivazione della garanzia dal Fondo medesimo, con somme diverse da quelle facenti parte delle somme pro-tempore disponibili del “Fondo di Garanzia Assegnato” alla Banca Convenzionata.

Le garanzie del Fondo di cui alla presente Convenzione sono rilasciate a seguito del “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” al beneficio del Fondo di Garanzia, escluso ogni vincolo di solidarietà e sussidiarietà passiva tra il Fondo e altri fondi gestiti da FI.L.S.E. ed esclusa inoltre la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo su qualsivoglia risorsa di FI.L.S.E., ivi compreso patrimonio mobiliare ed immobiliare.

È esclusa altresì la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato per quanto eventualmente non soddisfatto dal medesimo su altre somme del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 756/2018 non facenti parte del Fondo Assegnato medesimo.

La garanzia del Fondo – nel limite del Fondo di Garanzia Assegnato - è prestata solo in favore della Banca Convenzionata concedente il finanziamento ed è attivabile solamente da questa.

E' fatto divieto alla Banca Convenzionata di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dalla presente Convenzione e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, ad eccezione delle cessioni a società di recupero crediti appartenenti al gruppo bancario/services specializzati, delle cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio Banca d'Italia, CDP, BEI o similari e di eventuali operazioni di cartolarizzazione.

Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella presente Convenzione, la garanzia s'intende decaduta ed inefficace:

- a) se l'erogazione del finanziamento su apposito conto corrente non avviene entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia del Fondo, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivata giustificazione da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata;
- b) qualora risulti che il “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” sia stato assunto da FI.L.S.E. sulla base di dati o informazioni rilevanti, rese dalla Banca Convenzionata in maniera mendace, inesatta o reticente.

La garanzia del Fondo è valida ed operante dalla data di emissione della medesima sino a 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento sottoscritto dal beneficiario o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, da tale data.

La garanzia del Fondo si intende decaduta qualora il finanziamento garantito non sia sottoscritto ed erogato entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione della garanzia stessa, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivata giustificazione da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata.

A seguito dell'ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefici del Fondo, la garanzia del Fondo assiste nella misura massima dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso.

Ciascun finanziamento sarà assistito dalla garanzia del Fondo a prima richiesta, rilasciata secondo apposito "Modello di Garanzia diretta del Fondo" ("Allegato 4" alla presente).

La garanzia del Fondo, attivabile nelle modalità previste dall'Avviso e dalla presente Convenzione, costituisce impegno esplicito, diretto, incondizionato ed irrevocabile del Fondo medesimo, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia del Fondo assiste ciascun finanziamento nel sopracitato Rapporto di Garanzia, relativamente al credito vantato dalla Banca in linea capitale nei confronti del Soggetto finanziato, nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del "Fondo di Garanzia Assegnato" a ciascuna Banca Convenzionata ai sensi dell'Art. 9 della presente Convenzione, al momento dell'attivazione della garanzia del Fondo medesimo. (a titolo di esempio: Finanziamento erogato Euro 50.000,00 applicazione del Rapporto di Garanzia dell'80%, assistenza della garanzia del "Fondo di Garanzia Assegnato" Euro 40.000,00; debito residuo oggetto di messa in mora Euro 10.000,00, applicazione del Rapporto di Garanzia dell'80%, assistenza della garanzia del "Fondo di Garanzia Assegnato" pari a Euro 8.000,00).

In caso di attivazione della garanzia del Fondo, la medesima è attivabile da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale in misura pari al Rapporto di Garanzia, e – in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore delle risorse finanziarie disponibili sul "Fondo di Garanzia Assegnato" ai sensi del successivo Art. 9 al momento dell'Attivazione della garanzia.

B. ATTIVABILITA' A TITOLO PROVVISORIO DELLA GARANZIA DEL FONDO NEL PERIODO DI RAMP UP

La garanzia del Fondo è altresì immediatamente attivabile in via provvisoria dalla data di emissione e sino al termine del ramp up per un importo pari all'80% di un importo pari ad 1/7 del finanziamento erogato. Fermo restando che anche in caso di attivazione della garanzia durante il periodo di ramp up il finanziamento erogato, per il quale si è attivata la garanzia del Fondo, farà parte del Portafoglio garantito.

L'attivazione durante il periodo di ramp up ha carattere provvisorio e – dopo che FI.L.S.E. avrà effettuato la ripartizione del Fondo al termine del ramp up medesimo – tale attivazione assumerà carattere definitivo.

A titolo di esempio: Finanziamento erogato Euro 70.000,00, assistenza della garanzia sul finanziamento Euro 56.000,00, attivazione della garanzia in via provvisoria per l'80% di 1/7 dell'importo erogato Euro 8.000,00.

A seguito dell'assegnazione del Fondo l'attivazione in via provvisoria assume carattere definitivo ed il relativo importo viene liquidato da FI.L.S.E. nel limite del Fondo di garanzia assegnato.

ARTICOLO 7 – REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

La revoca dell'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia nei confronti del Soggetto finanziato, totale o parziale, è disposta da FI.L.S.E. nel caso di mancato rispetto da parte del medesimo degli obblighi previsti al Punto 12 dall'Avviso.

In caso di revoca, la garanzia del Fondo mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca, fermo restando quanto previsto al Punto 13 dell'Avviso.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONE ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

Il Finanziamento garantito avrà le seguenti caratteristiche:

1. importo non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 50.000.
2. rimborso in rate semestrali con ammortamento francese.
3. durata dell'ammortamento da 24 mesi (4 semestri) fino a un massimo di 36 mesi (6 semestri);
4. durata del preammortamento a partire da un minimo di 6 mesi, fino a un massimo di 12 mesi (2 semestri).

La Banca Convenzionata non applicherà ai finanziamenti garantiti dal Fondo spese a titolo di istruttoria,

affidamento, messa a disposizione delle somme o similari. In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del beneficiario, quest'ultima andrà preferibilmente effettuata in corrispondenza della data di scadenza relativa alla rata del finanziamento. In tale fattispecie non saranno applicati oneri aggiuntivi da parte della Banca Convenzionata.

Il Finanziamento garantito da parte della Banca Convenzionata è prestato a tasso fisso o variabile secondo parametri di mercato abitualmente utilizzato per analoghe operazioni non agevolate ("Tasso Base") maggiorato- in funzione della valutazione di merito creditizio - e di un margine ("Spread"). In particolare:

- a) relativamente a finanziamenti a tasso fisso il Tasso Base consisterà nel tasso annuo nominale pari all'IRS di riferimento per operazioni finanziarie di medesima durata del finanziamento maggiorato- di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5%. da determinarsi da parte della Banca in relazione al rating dell'impresa e la durata del finanziamento.
- b) relativamente a finanziamenti a tasso variabile il Tasso Base consisterà nel tasso EURIBOR 6 MESI pari al Periodo di Interesse applicato al finanziamento maggiorato- di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5%. da determinarsi da parte della Banca in relazione al rating dell'impresa e la durata del finanziamento.

Nulla osta all'applicazione di un Tasso Base, qualora abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni.

La Banca Convenzionata non richiederà ulteriori garanzie per la concessione del Finanziamento garantito dal Fondo, fatta salva la possibilità di acquisire l'impegno da parte dell'impresa finanziata alla canalizzazione di eventuali risarcimenti da terzi (pubblici o privati).

Qualora la Banca Convenzionata si avvalga di specifici accordi di provvista non agevolata con soggetti terzi - quali ad esempio Banca d'Italia, CDP, BEI o similari - a valere su plafond dedicati da questi ultimi per medesime finalità di cui all'Avviso, lo spread sopra indicato dovrà essere ridotto trasferendo all'impresa il beneficio derivante dall'utilizzo del plafond medesimo ed applicato a tutti i contratti di finanziamento sottoscritti successivamente a detto accordo.

L'eventuale intervento di tale plafond dedicato oggetto dello specifico accordo di provvista dovrà essere indicato nel contratto di finanziamento.

Qualsiasi onere di natura fiscale relativo al finanziamento garantito sarà integralmente a carico del Soggetto finanziato, così come gli eventuali costi del conto corrente.

ARTICOLO 9 – FONDO DI GARANZIA

La dotazione finanziaria iniziale del Fondo di Garanzia è pari a Euro1.000.000,00; tale dotazione iniziale potrà essere incrementata da Regione Liguria. Le somme facenti parte della dotazione verranno eventualmente ridotte al termine del periodo di ramp-up, sulla base delle garanzie e controgaranzie rilasciate a fronte dei finanziamenti concessi, applicando il "Moltiplicatore 7" nella misura indicata al precedente Art. 6 (a titolo di esempio: a fronte del rilascio di garanzie e controgaranzie del Fondo per un importo complessivo di Euro 140.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 20.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell'importo complessivo delle garanzie e controgaranzie del Fondo rilasciate).

Al termine del periodo di ramp up le risorse del Fondo di Garanzia poste a garanzia, vengono assegnate rispettivamente a ciascuna Banca Convenzionata, sulla base dell'importo dei finanziamenti garantiti erogati da ciascuna Banca Convenzionata nel periodo di ramp up ("Portafogli Garantiti"), costituendo così per ciascuna Banca Convenzionata uno specifico "Fondo di Garanzia Assegnato" a garanzia diretta dello specifico "Portafoglio Garantito". A ciascuna Banca Convenzionata il pagamento degli importi dovuti in relazione ai finanziamenti garantiti con la "Garanzia diretta del Fondo" è esclusivamente assicurato dal "Fondo di Garanzia Assegnato" alla Banca nei limiti delle risorse pro-tempore disponibili del medesimo.

ARTICOLO 10 – ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE DEL FONDO

In caso di inadempimento del Soggetto Finanziato la Banca deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, al Soggetto Finanziato inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, la messa in mora con l'intimazione di pagamento.

Trascorsi 60 giorni dalla data di messa in mora con l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo precedente senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto Finanziato o entro la data

di scadenza della garanzia, a pena di inefficacia, FI.L.S.E. deve ricevere dalla Banca nelle modalità previste, a pena inefficacia, la richiesta di attivazione della garanzia (Allegato 3 - "Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato" all'Avviso). Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, la messa in mora di cui al precedente paragrafo, deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dal capitale scaduto e non pagato (debito residuo).

Entro 90 giorni dal ricevimento del precitato Allegato 3 da parte di FI.L.S.E., qualora non vengano riscontrati inadempimenti della Banca, FI.L.S.E. stessa darà disposizione di addebito del "Fondo di Garanzia Assegnato" per il pagamento a favore della Banca di quanto garantito dal Fondo medesimo, nel limite delle disponibilità residue del Fondo al netto, tra l'altro, delle liquidazioni conseguenti ad attivazioni della garanzia del Fondo già intervenute. Su eventuale richiesta di FI.L.S.E., la Banca rilascerà alla medesima un'attestazione degli importi liquidati dal Fondo.

Il credito vantato dal Fondo nei confronti dell'impresa agevolata, a seguito di revoca ai sensi del precedente Art. 7 e/o di attivazione della garanzia, è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98. La Banca si impegna a promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo cura, di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Fondo afferente alla garanzia attivata e liquidata dal Fondo ai sensi del sopracitato comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/1998. FI.L.S.E. potrà procedere al recupero del credito vantato dal Fondo nei modi di legge anche mediante iscrizione a ruolo.

ARTICOLO 11 - AZIONI DI RECUPERO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO ASSEGNATO ALLA BANCA CONVENZIONATA

A seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato, la Banca – senza onere alcuno per il Fondo, né per FI.L.S.E. - avvierà o proseguirà le azioni giudiziali e/o stragiudiziali di recupero nei confronti del Soggetto Finanziato.

Le azioni giudiziali e/o stragiudiziali di recupero nei confronti del Soggetto Finanziato verranno intraprese dalla Banca per il recupero del credito vantato nei confronti del Soggetto Finanziato, in dipendenza del finanziamento garantito, nonché dell'importo addebitato al Fondo in forza della garanzia rilasciata; in tal caso le azioni verranno esperite – senza oneri per il Fondo, né per FI.L.S.E. - anche in nome e per conto del Fondo medesimo. FI.L.S.E., a tal fine, conferisce fin da ora alla Banca il mandato necessario.

Nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero di cui al precedente paragrafo, la Banca adotterà i medesimi criteri di diligenza professionale che utilizzerebbe qualora i crediti fossero esclusivamente propri, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

Le azioni giudiziali e/o stragiudiziali di recupero nei confronti del Soggetto Finanziato dovranno essere svolte tempestivamente e comunque con una tempistica che non configuri la presenza di azione tardiva secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie, ad esempio insinuazione tardiva al passivo fallimentare.

La Banca qualora abbia ottenuto il pagamento, anche parziale, della garanzia, surrognerà FI.L.S.E. – in qualità di gestore del Fondo - nei confronti del Soggetto finanziato nei limiti dell'importo corrisposto del Fondo in forza della garanzia.

Ai fini delle eventuali azioni di recupero, la Banca potrà incaricare anche professionisti esterni di propria fiducia.

La Banca potrà conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1704 del Codice Civile, per la gestione dei crediti vantati nei confronti delle imprese finanziate sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale. Nel caso in cui tale mandato sia conferito, la Banca rimane obbligata nei confronti di FI.L.S.E. a rispettare, o a far rispettare al mandatario, gli impegni previsti dalla presente Convenzione, restando ferme tutte le cause di cessazione di efficacia della Garanzia rilasciata a valere sul Fondo, al verificarsi di specifici inadempimenti.

Per la determinazione dei crediti vantati nei confronti delle imprese finanziate da parte della Banca faranno fede le scritture contabili della Banca stessa.

FI.L.S.E. e Banca si danno reciprocamente atto che le spese legali inerenti all'attività di recupero, giudiziale e/o stragiudiziale, intraprese dalla Banca al fine di recuperare le somme dovute dalle imprese finanziate in

relazione a Finanziamenti assistiti dalle garanzie e debitamente documentate, saranno a carico della Banca finanziatrice.

Decorsi 24 mesi dalla data di messa in mora, in presenza di situazioni di non convenienza sotto il profilo economico, da valutarsi anche in considerazione dei patrimoni utilmente aggredibili, la Banca potrà eventualmente proporre a FI.L.S.E., - di volta in volta – di abbandonare le azioni già eventualmente intraprese o di non avviare ulteriori procedure, anche giudiziali di recupero o di procedere con accordi transattivi. Decorsi 6 mesi dalla proposta di cui sopra in assenza di riscontro da parte di FI.L.S.E. o nel caso FI.L.S.E. – in qualità di gestore - non concordi con quanto proposto dalla Banca, FI.L.S.E. e Banca potranno procedere, per i crediti vantati rispettivamente dal Fondo e dalla Banca, nelle modalità ritenute più opportune da ciascuna, ivi compreso – per FI.L.S.E. - l'eventuale ricorso ad iscrizione a ruolo in relazione ai crediti del Fondo.

In ogni caso, FI.L.S.E. – a seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo da parte della Banca Convenzionata – potrà comunicare in qualunque momento alla medesima l'intenzione di procedere autonomamente al recupero dei crediti vantati dal Fondo.

ARTICOLO 12 - SOMME INCASSATE

Per le garanzie attivate dalla Banca e liquidate dal Fondo le somme che dovessero essere recuperate dalla Banca – al netto degli interessi e delle spese legali - in relazione a finanziamenti assistiti da dette garanzie, verranno proporzionalmente rimborsate al Fondo, tenuto conto di quanto previsto ai precedenti Articoli e del Rapporto di Garanzia calcolato in sede di ammissione ai benefici del Fondo ed applicato in sede di attivazione della garanzia come previsto ai precedenti Art. 6 e 9, nonché come normato dall'Allegato Avviso. Il rimborso al Fondo della quota ad esso spettante delle somme recuperate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del recupero. Le somme spettanti al Fondo ai sensi del precedente articolo verranno accreditate dalla Banca al Fondo medesimo.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La Banca Convenzionata si impegna a comunicare e/o trasmettere a FI.L.S.E. tutti i dati e/o documenti in proprio possesso relativi ai finanziamenti garantiti dal Fondo qualora necessari allo svolgimento dell'attività di FI.L.S.E. o per controlli da parte di altri Enti/Istituzioni di controllo e/o di vigilanza.

In particolare, entro 30 giorni dalla chiusura del ramp up e - successivamente - entro il 31/03 e 30/09 di ciascun anno in relazione al semestre precedente e fino alla totale estinzione dei Finanziamenti garantiti, la Banca Convenzionata si obbliga a trasmettere a FI.L.S.E. a mezzo PEC (all'indirizzo: erogazioni.filse@legalmail.it) o raccomandata A.R. l'elenco delle imprese finanziate, indicando rispettivamente con riferimento alla data di chiusura del ramp up e al 30/06 e 31/12 di ciascun anno quanto indicato nell'apposito tracciato (Allegato A alla presente Convenzione).

Le informazioni contenute nel precitato Allegato A potranno essere altresì trasmesse a FI.L.S.E. dalla Banca Convenzionata tramite altri sistemi informatici in uso da parte della Banca medesima.

FI.L.S.E., per le posizioni debitorie delle Imprese per le quali è stata attivata la garanzia del Fondo, si riserva di richiedere alla Banca Convenzionata il debito residuo, lo stato delle azioni intraprese nei confronti delle imprese finanziate inadempienti, l'indicazione delle somme recuperate e le relative date di incasso, le future possibilità di recupero, nonché tutte le informazioni e/o documentazione ritenute idonee a tutela dei crediti vantati dal Fondo a seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo medesimo.

ARTICOLO 14 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE

La Banca si impegna a organizzare e promuovere idonee campagne informative, per portare a conoscenza delle potenziali imprese beneficiarie lo strumento oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 - SPESE

Qualora la presente Convenzione venga assoggettata ad imposta di registro in caso d'uso, il relativo onere graverà esclusivamente sulla Parte che avrà voluto avvalersene. Ogni ulteriore spesa, competenza e onere fiscale di qualsiasi specie in relazione alla stipulazione e/o esecuzione della presente Convenzione sono a carico della Banca Convenzionata.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sulla base di quanto espressamente previsto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, le parti sono entrambe Titolari autonomi del trattamento dei dati, pertanto, resta in capo ad ognuna di esse la relativa responsabilità che deriva dall'utilizzo degli stessi. Si specifica che in caso di eventuale trasferimento dei dati tra le parti la liceità della comunicazione è stabilita dal singolo Titolare.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI

Per qualsivoglia comunicazione, documento e/o richiesta prevista dalla presente Convenzione, la Banca indica il seguente indirizzo Via/Piazza.....Prov....., nonché il seguente indirizzo di Posta elettronica certificatae di Posta elettronica ordinaria.....

Per qualsivoglia comunicazione, documento e/o richiesta prevista dalla presente Convenzione, FI.L.S.E. indica il seguente indirizzo Via Peschiera 16 – 16122 Genova, nonché il seguente indirizzo PEC: filse.filse@pec.it

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

La Convenzione è regolata dalla Legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione o comunque ad essa relativa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Luogo e data

BANCA

FI.L.S.E. S.p.A.

Tracciato per le comunicazioni Banca Convenzionata / FI.L.S.E.

(di cui all'Art. 13)

Soggetto finanziato

Codice fiscale

Capitale erogato

Data di erogazione

Durata del finanziamento,

Spread applicato

Data di scadenza della prima rata di ammortamento

Data di scadenza dell'ultima rata di ammortamento


Debito residuo in linea capitale

Eventuale data di messa in mora

Importo messo in mora in linea capitale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Legge Regionale n. 34 del 27/12/2016

Avviso

“Fondo di garanzia per interventi destinati alle imprese del Comparto dell’Edilizia”

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 249 del 15/03/2024

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 20027 del 04/04/2024

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 04/04/2024

1 - Obiettivi

Regione Liguria ha approvato la Costituzione presso F.I.L.S.E. S.p.A. di un Fondo di Garanzia con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di Banche Convenzionate, a supporto di finanziamenti concessi, nell'interesse di micro e piccole imprese del comparto dell'edilizia;

2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del Fondo di garanzia, le micro e piccole imprese del comparto dell'edilizia.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, previsti a pena di inammissibilità:

- essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed attive;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.;
- esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 di cui all'allegato 5.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii..

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda.

3 - Localizzazione

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi dove i beneficiari svolgono regolarmente l'attività e localizzate nel territorio della Regione Liguria.

4 - Iniziative ammissibili

Sono considerati agevolabili gli interventi avviati successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione.

Gli interventi ammissibili a finanziamento non potranno avere importo inferiore a 20.000,00 euro e importo superiore a 50.000,00 euro.

Gli interventi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Il soggetto beneficiario deve presentare a F.I.L.S.E. la Rendicontazione finale entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento con inoltro di estratto conto bancario e relazione sui risultati e sulle ricadute derivanti dall'intervento finanziato.

5 - Spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti interventi

- spese per il circolante da sostenere dall'impresa per l'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: debiti verso fornitori di merci e servizi, retribuzione dipendenti, utenze etc.).
- spese funzionali allo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, opere murarie ed assimilate, spese di impiantistica elettrica, idraulica, di condizionamento etc.).

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento degli interventi ammessi ad agevolazione e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato al momento della presentazione della domanda.

6 – Caratteristiche del finanziamento garantito, della garanzia del Fondo e dell'agevolazione

Caratteristiche della garanzia

La garanzia del Fondo ha validità 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, da tale data ed assiste nella misura dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'entità dell'aiuto consiste nel differenziale tra il prezzo di mercato che pagherebbe il soggetto richiedente per ottenere la garanzia del Fondo di cui al presente Avviso ed il prezzo realmente pagato ("zero") dal soggetto richiedente per l'ottenimento della garanzia medesima.

Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, l'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia è attuata ai sensi del Reg. UE n. 2831/2023 ("Regolamento de minimis") e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010).

Caratteristiche del Finanziamento garantito

Sono considerati ammissibili ai benefici del Fondo di Garanzia i finanziamenti, concessi dalle Banche Convenzionate, non assistiti da ulteriori garanzie, di importo compreso tra euro 20.000,00 (ventimila/00) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) richiesti ai sensi del presente Avviso.

Il periodo di ammortamento dei finanziamenti garantiti dal Fondo dovrà avere durata compresa tra i 24 mesi e 36 mesi, a cui si potrà aggiungere un periodo di pre-ammortamento della durata compresa tra i 6 mesi e 12 mesi.

La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio delle domande di finanziamento di cui al presente Avviso con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere i finanziamenti nei limiti e secondo le caratteristiche sopraccitate.

Il finanziamento garantito potrà essere concesso a tasso fisso o a tasso variabile e verrà applicato dalla Banca Convenzionata, in funzione delle valutazioni di cui sopra, uno spread compreso tra lo 0,9% e il 2,5%.

7 – Domanda di agevolazione (Ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia)

Le domande di accesso alla garanzia del Fondo dovranno pervenire a F.I.L.S.E. dal 16 aprile 2024 fino ad esaurimento fondi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia presentate a F.I.L.S.E. sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvo diversa previsione normativa.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico a F.I.L.S.E..

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i soggetti richiedenti e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

FI.L.S.E., previo esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall'Avviso, trasmette alla Banca comunicazione dell'importo della garanzia assegnabile.

La Banca, al ricevimento della comunicazione dell'esito dell'iter istruttorio da parte di FI.L.S.E., avvia la propria istruttoria. La Banca richiederà, senza l'acquisizione di ulteriori garanzie, all'impresa entro 10 giorni il set documentale di approfondimento ritenuto necessario per le proprie valutazioni e deciderà sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.

Al termine della procedura di istruttoria bancaria, che dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta all'impresa, la Banca trasmetterà a FI.L.S.E. la copia della documentazione attestante l'avvenuta delibera bancaria contenente le informazioni di cui all'Allegato 2 e con indicazione di quanto segue:

- a. in caso di esito positivo, la concessione del finanziamento con:
 - l'importo deliberato;
 - la durata del preammortamento, del finanziamento e lo spread applicato;
- b. in caso di esito negativo, una comunicazione di non concessione del finanziamento.

La FI.L.S.E. procederà quindi con la formalizzazione del provvedimento amministrativo di concessione della garanzia trasmettendolo all'impresa e alla Banca e trasmette la garanzia del Fondo stesso alla Banca Convenzionata.

8 – Documentazione obbligatoria

- a. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) dati generali del soggetto richiedente;
 - b) relazione illustrativa;
 - c) Allegato 1 - "Domanda di finanziamento garantito dal Fondo";
- b. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
- c. I soggetti richiedenti devono fornire quanto necessario per l'acquisizione da parte di FI.L.S.E. delle informazioni relative alla regolarità contributiva.

9 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di inoltro delle domande a FI.L.S.E. a mezzo del sistema informatico

Bandi on line, e nel caso di più domande inoltrate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio. FI.L.S.E. ammetterà le domande pervenute ai benefici del Fondo di Garanzia fino ad un importo globale di garanzie del Fondo pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente ai soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, FI.L.S.E. comunicherà alla Banca l'importo della garanzia assegnabile. FI.L.S.E. sulla base della comunicazione dell'avvenuta delibera bancaria perfezionerà il provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia evidenziando l'importo dell'agevolazione in termini di "de minimis", l'importo della garanzia prestata del Fondo, l'importo del finanziamento erogabile dalla Banca Convenzionata, sulla base del piano di interventi approvato da FI.L.S.E. con il precitato provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo.

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del sopracitato provvedimento, la Banca Convenzionata procederà con la sottoscrizione e con l'erogazione del finanziamento garantito su conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Decorso tale termine la garanzia del Fondo s'intende decaduta, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivate giustificazioni da comunicare a mezzo PEC.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10 – Erogazione e svincolo del finanziamento garantito dal Fondo

La Banca ricevuta la garanzia diretta del Fondo e nel rispetto di quanto previsto nel “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” di FI.L.S.E. procederà – entro 30 giorni dalla data di emissione della sopracitata garanzia del Fondo - alla sottoscrizione del contratto di finanziamento ed all'erogazione del finanziamento medesimo in un'unica soluzione in conformità di quanto deliberato dalla Banca e oggetto del provvedimento di concessione di garanzia del Fondo da parte di FI.L.S.E.. Il finanziamento erogato dovrà riguardare “Interventi destinati alle imprese del Comparto dell'Edilizia” con sostegno finanziario del Circolante e degli interventi ammessi da FI.L.S.E. nel proprio provvedimento di concessione.

Il finanziamento, supportato dal Fondo di Garanzia, non può essere utilizzato per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o totali - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine.

11 – Rendicontazione finale

Il soggetto beneficiario, entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito, dovrà presentare la rendicontazione finale, a mezzo del sistema Bandi on Line, o con altre modalità stabilita da FI.L.S.E. contenente una relazione sui risultati e sulle ricadute dell'intervento realizzato ed allegando copia dell'estratto conto bancario attestante l'impiego delle somme derivanti dal finanziamento garantito.

12 - Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso fino alla data di ammissione ai benefici del Fondo;
- b) realizzare l'intervento entro 18 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento;
- c) produrre la rendicontazione finale entro 24 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento;
- d) non cessare l'attività, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento, per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'intervento;
- e) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al soggetto beneficiario dell'ammissione al beneficio del Fondo;
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di completamento dell'intervento agevolato, la documentazione originale di spesa;
- g) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario anche in via non esclusiva, per il pagamento degli interventi ammessi al beneficio del Fondo di Garanzia e per l'accreditamento del finanziamento garantito concesso;
- h) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'intervento, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., statali e regionali riterranno di effettuare in relazione a quanto ammesso al beneficio del Fondo;

13 - Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle relative somme sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei casi in cui:

- d. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- e. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa coerentemente con le finalità del presente Avviso;
- f. il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi prescritti di cui alle lettere a), b) e d) del Punto 12;
- g. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del beneficio del Fondo, relativamente alle somme facenti parte del finanziamento garantito utilizzate successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo raggiungimento dei risultati e delle ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di domanda di accesso al Fondo, che potrà comportare la revoca totale.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione concessa gravata degli interessi legali calcolati dalla data di emissione della garanzia a quella di restituzione dell'agevolazione.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

14 - Recupero delle somme a seguito revoca o attivazione della garanzia del Fondo

Nei casi di revoca, totale o parziale, di cui al precedente Punto 13) dell'Avviso, il soggetto finanziato è tenuto al versamento al Fondo di somme corrispondenti al beneficio del Fondo revocato in termini di "de minimis". Tali somme dovranno essere restituite gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di emissione della garanzia a quello della restituzione.

Nei casi di revoca da parte di F.I.L.S.E. dell'ammissione al beneficio del Fondo, F.I.L.S.E. – in qualità di soggetto gestore - si rivarrà sul beneficiario, per le somme oggetto di revoca e/o per quanto liquidato a seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo, oltre ad interessi e spese.

Il credito vantato dal Fondo a seguito di revoca e di attivazione della garanzia del Fondo medesimo è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

15 - Controlli

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

16 - Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relativi agli investimenti potranno essere revocate.

16 - Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Tutela della privacy

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.


Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii...

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- *art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;*
- *legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 “Legge sulla crescita”;*
- *legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017”.*

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la

sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a. Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. +39 010 840 31 Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.


Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli

esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Allegato 1 - "Domanda di finanziamento garantito dal Fondo"

Spettabile Banca _____

Via _____

Cap/Comune _____

Oggetto: richiesta di Finanziamento garantito dal Fondo di garanzia a favore delle micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell'edilizia – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 20027 del 04/04/2024 (Approvazione Avviso).

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

legale rappresentante di/del _____ (indicare impresa richiedente) con sede in

Via/Piazza _____ n. _____ Comune/Prov. _____

chiede

la concessione di un Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia di cui all'oggetto pari ad Euro _____.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa di cui all'Allegato al presente Avviso.

Data

Firma del dichiarante

Allegato 2

Comunicazione di Delibera di Finanziamento garantito dal Fondo da parte della Banca Convenzionata

(parte a cura della Banca Convenzionata)

La sottoscritta Bancacomunica di aver deliberato – anche subordinatamente al Provvedimento di F.I.L.S.E. di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia di cui all'oggetto - a favore del sopraindicato soggetto richiedente, in data....., un finanziamento di euro.....(*nota: tra 20/mila e 50/mila*) garantito dal Fondo di Garanzia a favore delle micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell'edilizia – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 20027 del 04/04/2024 (Approvazione Avviso) – Convenzione F.I.L.S.E./ Banca del.....

Si comunica le seguenti caratteristiche del finanziamento deliberato:

- N. identificativo: (*nota: che verrà posto nel testo della garanzia del Fondo*);
- durata: (*nota: indicare in n. di mesi di ammortamento da 24 a 36*),
oltre ad un periodo di pre-ammortamento compreso tra i 6 e 12 mesi;
- spread applicato:% e tipologia tasso (*nota: fisso/variabile qualora già definito*);
- valutazione attribuita: (*nota: barrare il caso che ricorre*):
 - o Eccellente: in presenza - in relazione all'ultimo esercizio - di Patrimonio Netto pari al finanziamento richiesto o di Risultato di esercizio positivo
 - o Sufficiente: (qualora non ricorra il caso precedente).

Data

Timbro e Firma della Banca Convenzionata

Allegato 3- “Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo”

da redigere su carta intestata della banca

PEC: erogazioni.filse@legalmail.it

Data,

Spett.le
F.I.L.S.E. Spa
Via Peschiera, 16
16122 Genova (GE)

Oggetto: richiesta di attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 249 del 15/03/2024 (“Disposizioni Generali – Fondo di Garanzia a favore di micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell’edilizia”), Determina F.I.L.S.E. prot. n. 20027 del 04/04/2024 rilasciata a nostro favore e nell’interesse di _____.

La sottoscritta Banca _____

chiede

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione sottoscritta tra F.I.L.S.E. e la nostra Banca, a fronte della messa in mora per Euro..... (nota 1: indicare l’importo in linea capitale del credito residuo vantato dalla Banca) il pagamento - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di Euro (indicare l’80% dell’importo indicato nella nota 1), a copertura del finanziamento garantito in linea capitale dalla garanzia del Fondo di cui all’oggetto n. del.....

Si allega:

- 1 - copia della lettera di messa in mora, con relativa copia della ricevuta di ritorno;
- 2 – copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento.

Si richiede, ai fini della liquidazione di quanto sopra richiesto al Fondo di Garanzia, di voler effettuare bonifico - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di tale importo sul conto corrente intestato a _____ in essere presso la Banca _____ Agenzia di _____ coordinate IBAN _____.

Resta inoltre inteso che la presente attivazione della garanzia del Fondo comporta il trasferimento al Fondo medesimo del credito per il quale viene richiesta l’attivazione in relazione agli importi che saranno liquidati, fermo restando, in particolare, quanto previsto agli art. 10, 11 e 12 della precitata Convenzione.

Resta inteso, infine, che con il pagamento della somma erogata dal Fondo a seguito della presente richiesta, la Garanzia del Fondo rilasciata in conformità al modello di “Garanzia del Fondo” predisposto da F.I.L.S.E. ed oggetto di attivazione cesserà i propri effetti anche senza la materiale restituzione della stessa.

Referente Banca: _____

indirizzo mail: _____

Telefono: _____

Cordiali saluti,

Firma della Banca (inoltrare scansionata con firma autografa e documento di identità o firma digitale)

Allegato 4 - "Modello di Garanzia diretta del Fondo"

(di cui alla D.G.R. n. 249 del 15/03/2024)

Prot. n.

Genova,

Spett.le
Banca
Via.....
COMUNE / Prov.....

Oggetto: Garanzia n.(nota: indicare il numero di pos.) del Fondo di cui alla D.G.R. n. 249 ("Avviso Fondo di garanzia per Interventi volti a micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell'edilizia"), Convenzione tra F.I.L.S.E. e Banca del....., a favore di Bancae nell'interesse dicon sede in (codice fiscale.....) a garanzia del finanziamento n.

Premesso che

- a) Regione Liguria con DGR n. 249 del 15 marzo 2024 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 21 febbraio 2024 che ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per l'istituzione del Fondo di garanzia per Interventi destinati a micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell'edilizia;
- b) Regione Liguria con la precitata D.G.R. ha approvato le modalità di intervento con la costituzione presso F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito "F.I.L.S.E.") di un Fondo di Garanzia (di seguito "Fondo") con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di Banche Convenzionate ("Garanzia diretta del Fondo") nell'interesse di micro e piccole imprese a supporto di finanziamenti concessi dalle Banche Convenzionate medesime a fronte di "Interventi destinati a micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell'edilizia";
- c) F.I.L.S.E., ha approvato l'Avviso con la relativa modulistica, nonché, tra l'altro, lo schema di Convenzione F.I.L.S.E./Banche per l'ammissione ai benefici del Fondo e per il funzionamento del Fondo di garanzia di cui alla precitata D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024;
- d) la Vostra Banca ha aderito alla sopracitata Convenzione F.I.L.S.E./Banche di cui alla precedente lettera c) in data
- e) l'agevolazione di cui alle lettere precedenti consiste nella garanzia a costo zero da parte del Fondo di cui alle precitate lettere a favore della Banca Convenzionata e nell'interesse del richiedente, a garanzia del finanziamento concesso conformemente e nelle modalità previste dalla precitata DGR, Avviso e Convenzione F.I.L.S.E./Banche;
- f) le garanzie rilasciate a seguito di apposito "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" di F.I.L.S.E., fino all'importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo, hanno validità 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento sottoscritto dall'impresa finanziata, o in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito da tale data, ed assistono in misura non superiore all'80% il finanziamento garantito relativamente al credito vantato dalla Banca in linea capitale nei confronti dell'impresa finanziata, nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato alla Banca Convenzionata (ai sensi del Punto 6) dell'Avviso) al momento dell'attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato medesimo da parte della Banca Convenzionata. Tali garanzie sono attivabili dalla Banca Convenzionata a seguito di messa in mora delle imprese finanziate;
- g) in datailcon sede in(codice fiscale.....) ha avanzato alla Vostra rispettabile Banca una richiesta di finanziamento garantito dal Fondo di cui alle precedenti lettere;
- h) in data.....la precitata impresa ha richiesto a F.I.L.S.E. l'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia;
- i) in datala Vostra rispettabile Banca ha deliberato il finanziamento, identificato con il n..... di Euro....., garantito, in linea capitale, dal precitato Fondo fino ad un massimo di euro
- j) in data.....F.I.L.S.E., con proprio Provvedimento, ha ammesso il finanziamento ai benefici del precitato Fondo di Garanzia;

tutto ciò premesso e confermato

con la presente la sottoscritta F.I.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova - Via Peschiera 16, in persona del, con il Provvedimento di cui alla predetta lettera j), ha ammesso la richiedentecon sede in.....(codice fiscale.....) - in relazione al finanziamento di cui alla precedente lettera i) - ai benefici del Fondo di Garanzia ai sensi e per gli effetti della DGR, della Determina F.I.L.S.E. e della Convenzione citate in premessa.

Conseguentemente il finanziamento di cui alla precedente lettera i) è ammesso alla Garanzia del Fondo di cui alle premesse fino alla concorrenza massima della somma di Euro (Euro) in linea capitale. Garanzia a favore della Vostra Banca e nell'interesse del..... con sede in.....(codice fiscale.....).

- 1) La presente garanzia è valida dalla data di emissione della presente sino a 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento sottoscritto dal beneficiario, o in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito da tale data, ed assiste nella misura dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento di cui alla precitata lettera i).
- 2) Le garanzie del Fondo sono rilasciate ai sensi della DGR, della Determina e della Convenzione citate in premessa fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo ("Moltiplicatore 7"), come di seguito

descritto. A titolo di esempio: a fronte del rilascio di garanzie del Fondo per un importo complessivo di Euro 700.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 100.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell'importo complessivo delle garanzie del Fondo rilasciate).

- 3) In caso di attivazione della garanzia del Fondo Assegnato, la medesima è attivabile nelle modalità previste dall'Avviso e dalla Convenzione, da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale in misura pari al Rapporto di Garanzia indicato al precedente Punto 1), e – in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore delle risorse finanziarie disponibili sul “Fondo di Garanzia Assegnato” alla Banca Convenzionata di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione al momento dell'Attivazione della garanzia stessa. La garanzia è attivabile – come previsto all'Art 6 della precitata Convenzione - dalla Banca a seguito di messa in mora dell'impresa finanziata.
- 4) Oltre il termine di cui al precedente Punto 1), la presente garanzia è da considerarsi nulla e quindi priva di ogni efficacia. Nel caso di attivazione di cui al precedente Punto 3), il pagamento della somma erogata dal Fondo a seguito dell'attivazione medesima, comporta la cessazione della presente Garanzia del Fondo.
- 5) Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella precitata Convenzione, la garanzia s'intende decaduta ed inefficace:
 - a) se l'erogazione del finanziamento su apposito conto corrente non avviene entro 30 giorni dalla data di emissione della presente garanzia del Fondo, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivata giustificazione da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata;
 - b) qualora risulti che il “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” sia stato assunto da FI.L.S.E. sulla base di dati o informazioni rilevanti, rese dalla Banca Convenzionata in maniera mendace, inesatta o reticente.
- 6) Si precisa che, anche con particolare riferimento ai precedenti Punti 4) e 5), la garanzia cessa anche senza la restituzione materiale della presente lettera di garanzia.
- 7) In caso di inadempimento dell'impresa finanziata la Vostra Spettabile Banca deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, all'impresa finanziata inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, la messa in mora con l'intimazione di pagamento.
- 8) Trascorsi 60 giorni dalla data di messa in mora con l'intimazione di pagamento di cui al punto precedente, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa finanziata e – comunque - entro la data di scadenza della garanzia, a pena di inefficacia, FI.L.S.E. deve ricevere dalla Banca nelle modalità previste, a pena di inefficacia, la richiesta di attivazione della garanzia (Allegato 3 - “Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato” all'Avviso).
- 9) Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, la precitata messa in mora, deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dal capitale scaduto e non pagato (debito residuo). Entro 90 giorni dal ricevimento del precitato Allegato 3 “Richiesta di attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato” da parte di FI.L.S.E., qualora non vengano riscontrati inadempimenti della Banca, FI.L.S.E. stessa darà disposizione di addebito del Fondo Assegnato per il pagamento a favore della Banca di quanto garantito dal Fondo medesimo, nel limite della consistenza residua delle risorse finanziarie disponibili sul “Fondo di Garanzia Assegnato” di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione al netto, tra l'altro, delle liquidazioni conseguenti ad attivazioni della garanzia già intervenute. L'attivazione della garanzia comporta il trasferimento al Fondo del credito nei confronti del nominativo per il quale è stata richiesta la garanzia stessa in relazione agli importi che saranno pagati con l'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato.
- 10) Si precisa che la presente garanzia del Fondo è altresì immediatamente attivabile in via provvisoria dalla data di emissione e sino al termine del ramp up per un importo pari all'80% di un importo pari ad 1/7 del finanziamento erogato. L'attivazione della presente garanzia durante il periodo di ramp up ha carattere provvisorio e – dopo che FI.L.S.E. avrà effettuato la ripartizione del Fondo al termine del ramp up medesimo – tale attivazione assumerà carattere definitivo. A titolo di esempio: Finanziamento erogato Euro 70.000,00, assistenza della garanzia sul finanziamento Euro 56.000,00, attivazione della garanzia in via provvisoria per l'80% di 1/7 dell'importo erogato Euro 8.000,00. A seguito dell'assegnazione del Fondo l'attivazione in via provvisoria assume carattere definitivo ed il relativo importo viene calcolato e liquidato da FI.L.S.E. nel limite del Fondo di garanzia assegnato nelle modalità di cui all'Art. 6 lettera a) della sopracitata Convenzione.

FI.L.S.E. non assume la veste di fidejussore dell'Impresa finanziata, ed in nessun caso e per nessun motivo FI.L.S.E. potrà essere chiamata dalla Banca, in relazione a ciascun finanziamento garantito a pagare somme dovute a seguito di attivazione della garanzia dal Fondo medesimo, con somme diverse da quelle facenti parte delle somme pro-tempore disponibili del “Fondo di Garanzia Assegnato” alla Banca Convenzionata.

Le garanzie del Fondo di cui alla presente Convenzione sono rilasciate a seguito del “Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia” di FI.L.S.E., escluso ogni vincolo di solidarietà e sussidiarietà passiva tra il Fondo e altri fondi gestiti da FI.L.S.E. ed esclusa inoltre la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato su qualsivoglia risorsa di FI.L.S.E., ivi compreso patrimonio mobiliare ed immobiliare.

È esclusa altresì la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato per quanto eventualmente non soddisfatto dal medesimo su altre somme del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024 non facenti parte del Fondo Assegnato medesimo.

La garanzia del Fondo – nel limite del Fondo di Garanzia Assegnato - è prestata solo in favore della Banca Convenzionata concedente il finanziamento ed è attivabile solamente da questa.

Con la presente garanzia il Fondo di Garanzia di cui alla precitata D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024 – bene inteso nel limite delle disponibilità residue del "Fondo di Garanzia Assegnato" alla Banca di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione - presta e costituisce garanzia a prima richiesta in deroga all'art. 1945 Codice Civile e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 Codice Civile.

Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere per la presente garanzia sarà in via esclusiva quello di Genova.

Con i nostri migliori saluti.

Fl.L.S.E. S.p.A.
(-----)

Allegato 5

Di seguito i codici attività ammissibili

Codice Ateco 2007

F	COSTRUZIONI
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.10	Sviluppo di progetti immobiliari
41.10.0	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
41.20	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42	INGEGNERIA CIVILE
42.1	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.11	Costruzione di strade e autostrade
42.11.0	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13	Costruzione di ponti e gallerie
42.2	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.21	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.9	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
42.91	Costruzione di opere idrauliche
42.99	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.11	Demolizione
43.12	Preparazione del cantiere edile
43.12.0	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13	Trivellazioni e perforazioni
43.2	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.21	Installazione di impianti elettrici
43.21.0	Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.22.0	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29	Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.3	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.31	Intonacatura
43.31.0	Intonacatura e stuccatura
43.32	Posa in opera di infissi
43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.32.01	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.9	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
43.91	Realizzazione di coperture
43.99	Altri lavori specializzati di costruzione nca
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca